



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29.06.2010

Oggetto: "Completamento e trattamento di affinamento terziario dell'impianto di depurazione centralizzato di Muravera - Attestazione della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 4 c. 11 delle N.A. del PAI per gli interventi di pubblica utilità che rivestono una particolare rilevanza sotto i profili economico e sociale"

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di giugno nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 25.06.2010, prot. n. 3021 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Mario Angelo Giovanni Carta	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giuliano Uras	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente		X
Sandro Angioni	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Mauro Contini	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente		X
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.15445 del 28.06.2010, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Mario Angelo Giovanni Carta.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini,

IL PRESIDENTE



CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 21.12.2007 "*Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Modifiche all'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I*

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)*";

VISTO lo studio di compatibilità idraulica, presentato dalla società proponente Abbanoa SPA al Genio Civile di Cagliari con nota prot. 1945/ ING/06 del 21.06.2006, inerente l'intervento in oggetto, ricadente, secondo le perimetrazioni dell'allora vigente PAI, in un'area definita a pericolosità idraulica media Hi2, successivamente integrato su richiesta del Genio Civile;

VISTA la variante al PAI pubblicata sul BURAS n. 32 del 9.10.2007 in base alla quale l'impianto in progetto ricade attualmente in area con livello di pericolosità da inondazione Hi3;

CONSIDERATO che nelle aree a pericolosità idraulica elevata non è consentito, ai sensi dell'art. 27 c.4 lett.d e dell'art. 28 c.2 delle N.A. del P.A.I. realizzare nuovi impianti o ampliamenti di



impianti di trattamento delle acque reflue ma che, nel caso in questione, i lavori concernono il completamento di un impianto già realizzato, in esercizio ed in parte dimensionato per la portata futura;

VERIFICATA la conformità dell'intervento in esame con la pianificazione regionale di Settore, come da parere del servizio Tutela delle Acque, servizio Idrico integrato dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (determinazione prot. 20843 del 19.06.2007)

CONSIDERATO che la rilevanza dell'intervento induce - benché esso presenti, in base alla documentazione sopra citata, la natura prevalente di intervento di completamento - all'adozione di una procedura cautelativa e quindi di verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 4 c.11 delle predette N.A. del P.A.I., pervenendo, con tale deroga, al superamento del divieto di cui all'art. 27 c. 4 lett. d delle N.A. del PAI;

VISTA la nota prot. n. 6932 trasmessa dal Comune di Muravera con la quale tale Amministrazione avanza istanza di procedibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 4 c.11;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Muravera n° 37 del 9.04.2010, allegata alla nota di cui al precedente punto, nella quale si richiamano, quali propri precedenti atti di assenso:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 7.02.2001 di parere favorevole sul progetto preliminare;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 28.11.2003 con la quale è stata adottata una variante al PRG finalizzata all'istituzione di una nuova zona G, relativa alla realizzazione dell'opera pubblica denominata "collettamento dei reflui di Muravera, Villaputzu e S. Vito con realizzazione dell'impianto di depurazione centralizzato - Progetto definitivo impianto di depurazione 1° Lotto funzionale" il quale progetto riportava già la planimetria illustrante l'assetto finale dell'impianto medesimo che consegnerà all'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

ATTESO che la deliberazione della Giunta Comunale di Muravera n° 37 del 9.04.2010 - dopo aver ribadito che l'intervento ha la natura di servizio pubblico non delocalizzabile e privo di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e di carattere sovracomunale – dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 c. 11 delle NA del PAI, l'intervento come a carattere sovracomunale, di interesse strategico essenziale e di particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale;

DELIBERA

di attestare che sussistono i requisiti per l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I, relativo agli interventi di pubblica utilità che rivestono particolare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 29.06.2010

rilevanza sotto il profilo economico e sociale, per la realizzazione dell'intervento denominato "Schema fognario depurativo Muravera N. 255 P.R.R.A. – Completamento e trattamento di affinamento terziario dell'impianto di depurazione centralizzato di Muravera".

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Mario Angelo Giovanni Carta